

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

art. 2 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

art. 3 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

art. 4 modifica all'articolo 47 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

art. 5 disposizione transitoria

art. 6 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera c bis) del comma 8 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano) è abrogata.

Art. 2 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogata.

Art. 3 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente: <<h bis) stipulare contratti di assicurazione per eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).>>.

Art. 4 modifica all'articolo 47 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 47 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<in conto capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<a fondo perduto>>.

Art. 5 disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso si applicano gli articoli 2, 11, 21 e 47 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 come modificati dal presente regolamento.

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE